



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
TERZA COMMISSIONE PERMANENTE - ATTIVITÀ SOCIALI, SANITARIE, CULTURALI E FORMATIVE

PROPOSTA DI LEGGE N. 53/9^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE ROSARIO MIRABELLI -
PROPOSTA DI LEGGE N. 60/9^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE GIUSEPPE CAPUTO

TESTO UNIFICATO

“ISTITUZIONE DELLA FESTA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA”

RELATORE: NAZZARENO SALERNO



PROPOSTA DI LEGGE N. 53/9^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE
REGIONALE ROSARIO MIRABELLI - PROPOSTA DI LEGGE N. 60/9^A DI
INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE GIUSEPPE CAPUTO

TESTO UNIFICATO

“ISTITUZIONE DELLA FESTA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA”

RELATORE: NAZZARENO SALERNO

IL DIRIGENTE
F.TO ANTONIO CORTELLARO

IL PRESIDENTE
F.TO NAZZARENO SALERNO



PROPOSTA DI LEGGE N. 53/9^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE ROSARIO MIRABELLI –
PROPOSTA DI LEGGE N. 60/9^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE GIUSEPPE CAPUTO
TESTO UNIFICATO
“ISTITUZIONE DELLA FESTA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA”
RELATORE: NAZZARENO SALERNO

RELAZIONE

La presente proposta di legge ha ad oggetto il testo unificato delle proposte di legge n. 53/9^A e 60/9^A , concernenti entrambe la celebrazione della figura di San Francesco di Paola, Patrono della Calabria e della Gente di Mare d'Italia, tramite l'istituzionalizzazione delle tradizionali feste in onore del Santo e attraverso una serie di manifestazioni culturali.

La proposta assume particolare significato data la ricorrenza, nel 2016, del sesto centenario della nascita del Santo.

La proposta si compone di 5 articoli.

All'articolo 1 vengono previste manifestazioni ed iniziative riguardanti la figura e l'opera di San Francesco di Paola.

L'articolo 2 istituisce il Comitato per le celebrazioni in onore del Santo.

Gli articoli 3 e 4 prevedono un contributo annuale e straordinario per il finanziamento del programma complessivo delle manifestazioni celebrative.

L'articolo 5 fissa la norma finanziaria, prevedendo la copertura degli oneri previsti dall'articolo 3 con le risorse allocate nel “Fondo unico regionale per la realizzazione di iniziative ed interventi in materia di promozione culturale” collocato nell' U.P.B. 5.02.01.02 – capitolo 52010261.



PROPOSTA DI LEGGE N. 53/9^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE ROSARIO MIRABELLI –
PROPOSTA DI LEGGE N. 60/9^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE GIUSEPPE CAPUTO
TESTO UNIFICATO
"ISTITUZIONE DELLA FESTA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA"
RELATORE: NAZZARENO SALERNO

Articolo 1 **(Finalità)**

1. La Regione Calabria, interprete dei valori e dei sentimenti della tradizione religiosa e popolare dei calabresi, residenti ed emigrati, in coerenza con i principi fondamentali dello Statuto, promuove, in occasione delle celebrazioni annuali, una serie di manifestazioni ed iniziative, quali mostre, convegni, studi e ricerche sulla figura e l'opera di San Francesco di Paola, patrono della Calabria e dei marinai d'Italia.
2. Le manifestazioni possono essere realizzate, anche in collaborazione con Stati, Regioni, Enti Locali, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni, nel Comune di Paola, sede naturale del culto del Santo, nei Comuni di Paterno Calabro, Corigliano Calabro e Spezzano Sila, paesi in cui San Francesco ha fondato i conventi, nonché nei luoghi d'Italia e del mondo legati alla biografia del Santo per specifici episodi o rilevanti per manifestazioni di fede consolidate nel tempo. Le iniziative sono concordate con il Comitato per le celebrazioni in onore di San Francesco di Paola, istituito nell'articolo 2.
3. Nell'ambito delle celebrazioni annuali in onore di San Francesco di Paola, la Regione Calabria celebra la ricorrenza del 26 febbraio quale anniversario della proclamazione del Santo di Paola come patrono della Calabria e istituisce, nella stessa data, la Marcia della Penitenza che avrà luogo nella città di Paola.



PROPOSTA DI LEGGE N. 53/9^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE ROSARIO MIRABELLI –
PROPOSTA DI LEGGE N. 60/9^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE GIUSEPPE CAPUTO
TESTO UNIFICATO
"ISTITUZIONE DELLA FESTA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA"
RELATORE: NAZZARENO SALERNO

Articolo 2

(Comitato regionale per le celebrazioni in onore di San Francesco di Paola)

1. È istituito il Comitato per le celebrazioni in onore di San Francesco di Paola, con sede nel Comune di Paola.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. Il Comitato per le celebrazioni in onore di San Francesco di Paola definisce i criteri generali e le modalità di presentazione delle iniziative e di erogazione, esecuzione e rendicontazione dei progetti approvati.
4. Il Comitato è composto da:
 - a) il Presidente della Giunta della Regione Calabria o suo delegato, che lo presiede;
 - b) il Padre provinciale, in rappresentanza dei Padri Minimi o suo delegato, che assume le vesti di Presidente del Comitato;
 - c) il Sindaco del Comune di Paola o suo delegato;
 - d) un rappresentante della Regione Calabria, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, che assume le vesti di Vice Presidente del Comitato;
 - e) i Presidenti delle Province di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia o loro delegati.
5. Il Comune di Paola, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, assegna al Comitato di cui al comma 1, un'adeguata e rappresentativa sede istituzionale.



PROPOSTA DI LEGGE N. 53/9^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE ROSARIO MIRABELLI –
PROPOSTA DI LEGGE N. 60/9^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE GIUSEPPE CAPUTO
TESTO UNIFICATO
"ISTITUZIONE DELLA FESTA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA"
RELATORE: NAZZARENO SALERNO

Art. 3
(Assegnazione del contributo)

1. La Regione Calabria assegna al Comune di Paola un contributo annuale di euro _____, per il finanziamento del programma complessivo delle manifestazioni celebrative promosse dal Comitato di cui all'articolo 2.

Art. 4
(Contributo annuale e straordinario)

1. Il contributo annuale previsto nell'articolo 3 è erogato al Comune di Paola:
 - a) per metà, alla presentazione del programma delle manifestazioni celebrative;
 - b) a saldo, alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute per l'attuazione del programma.
2. Nei limiti delle risorse disponibili la Giunta Regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario finalizzato al finanziamento delle manifestazioni regionali promosse dal Comitato di cui all'articolo 2, per le celebrazioni, nel 2016, del sesto centenario della nascita di San Francesco di Paola.
3. Il Comune di Paola, d'intesa con il Comitato per le celebrazioni, dandone comunicazione ai competenti Assessorati regionali, presenta:
 - a) entro il mese di febbraio, il programma delle manifestazioni;
 - b) entro il mese di giugno, il rendiconto delle spese sostenute per l'attuazione del programma.



PROPOSTA DI LEGGE N. 53/9^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE ROSARIO MIRABELLI –
PROPOSTA DI LEGGE N. 60/9^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE GIUSEPPE CAPUTO
TESTO UNIFICATO
“ISTITUZIONE DELLA FESTA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA”
RELATORE: NAZZARENO SALERNO

Art. 5
(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri previsti dall'articolo 3, determinati in euro _____, si provvede con le risorse allocate nel “Fondo unico regionale per la realizzazione di iniziative ed interventi in materia di promozione culturale” U.P.B. 5.02.01.02 – capitolo 52010261.
2. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'articolo 3 della presente legge, si provvede con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l'accompagna.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.